

CRON. 2451/2010



TRIBUNALE DI MELFI

Nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/70, iscritto al n. 435 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2010,
promosso da **FIOM-CGIL di Potenza**, con gli Avv.ti Franco Focareta, Alberto Piccinini, Letizia Zuccherelli e Lina Grosso –

ricorrente

nei confronti di **S.A.T.A. – Società Automobilistica Tecnologie Avanzate – S.p.A.**, con gli Avv.ti Bruno Amendolito, Francesco Amendolito, Maria Dibiasi e Grazia Fazio (del foro di Bari), nonché Diego Dirutigliano e Luca Ropolo (del foro di Torino) –

resistente

Il G.U., in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emilio Minio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.8.2010;
visto l'art. 28 L. n. 300/70;
letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2010, Fiom-Cgil di Potenza ha azionato il procedimento sommario di cui all'art. 28 St. Lav., chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta

posta in essere da S.A.T.A. S.p.a., in relazione ai licenziamenti intimati ai lavoratori Lamorte Antonio, Barazzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di cessare il detto comportamento, rimuovendo gli effetti dei disposti licenziamenti mediante l'immediata reintegrazione dei citati lavoratori.

A sostegno di tali richieste, l'O.S. ricorrente ha dedotto che i licenziamenti *de quibus* sono, in primo luogo, fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa), in quanto - diversamente da quanto sostenuto dall'azienda - la movimentazione dei carrelli AGV dall'area picking verso le UTE nn. 3 e 4, durante lo sciopero del 7.7.2010, non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che, in tesi, ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili UTE, in ragione dell'adesione degli operai alla mobilitazione.

Conseguentemente, la sanzione avrebbe altresì carattere antisindacale, in ~~quanto~~ quanto interrogata a due delegati (Lamorte e Barazzino) e ad un iscritto (Pignatelli) FIOM, a causa del ruolo da questi esercitato in azienda in occasione delle mobilitazioni che hanno interessato lo stabilimento di Melfi, e, in particolare, dell'attività sindacale dai medesimi svolta nel corso dello sciopero tenutosi in data 7.7.2010.

Si è costituita la S.A.T.A. S.p.a., la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.

2. In via preliminare, al giudicante preme osservare che, nella trattazione del



presente giudizio, si è inteso valorizzare al massimo grado le esigenze di sommarietà e celerità che debbono caratterizzare i procedimenti di tal fatta (*"Il Tribunale..., nei due giorni successivi - termine pacificamente ordinario, ndr - ... assunte sommarie informazioni..."*; così recita l'art. 28), e ciò in considerazione del particolare rilievo sociale della vicenda all'esame.

E che, di conseguenza, proprio tale intenzione ha consigliato allo scrivente di astenersi dall'attivare i poteri officiosi previsti dall'art. 257 c.p.c. (pur avendo, gli informatori ascoltati, fatto riferimento, per la conoscenza dei fatti, a numerose altre persone), nonché di avvalersi di altri ordinari mezzi di prova (v., ad es., l'ispezione dei luoghi, pur sollecitata dalla difesa S.A.T.A. nel corso della discussione orale), così evitando la riproduzione *de facto*, nella sede sommaria, delle forme, delle modalità e, conseguentemente, dei tempi del rito ordinario.

3. Nel merito, il ricorso della FIOM appare fondato e meritevole di accoglimento, per i motivi che appresso si indicheranno.

3.a. In primo luogo (e limitando per il momento l'indagine al profilo disciplinare, e, quindi, alla sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento) va osservato che la tesi sostenuta da S.A.T.A. nel corso del giudizio appare parzialmente diversa rispetto a quella ostentata nel corso del procedimento disciplinare.

Durante quest'ultimo, infatti, l'azienda ha così testualmente contestato il



personale dipoi licenziato: *“avvicinatisi ai carrelli i [...] responsabili La vedevano posizionato all'interno dell'area delimitata da apposite linee gialle ove vige, per motivi di sicurezza, specifico divieto di transito e sosta del personale, proprio sulla banda magnetica su cui scorrono i carrelli, **davanti ad un carrello, in maniera da impedirne deliberatamente il transito.** A tal punto La invitavano a spostarsi **per consentire il passaggio del carrello [...]**”* (cfr. contestazione Lamorte; ma anche nelle lettere di contestazione agli altri 2 lavoratori le frasi utilizzate al riguardo sono del tutto equivalenti).

Il tenore letterale delle espressioni riportate, in particolare nelle parti evidenziate dallo scrivente, non lascia dubbi sul fatto che (a meno che non si voglia ritenere la contestazione non sufficientemente specifica), nel corso del procedimento disciplinare, l'azienda ha individuato la causa del blocco dei carrelli nel rilevamento, da parte del radar dei veicoli medesimi, di ostacoli sul proprio percorso, e che, quindi, ha contestato la condotta dei lavoratori licenziati che costituivano tale ostacolo.

E non a caso, a parere del giudicante, nella lettera di contestazione non si fa alcuna menzione della pacifica e rilevante (per i motivi che si dirà appena *infra*) circostanza che, una volta che gli scioperanti si sono allontanati dalla pista di transito riservata agli AGV, è stato necessario effettuare un ripristino “manuale” del carrello per renderlo di nuovo operativo.

E' risultato altresì pacifico, all'esito dell'istruttoria, infatti, che nel caso in cui il radar rilevi un ostacolo sul percorso della macchina (come contestato dalla S.A.T.A.) - senza tuttavia alcun contatto - il carrello si ferma; ma, una volta che



il percorso ritorni libero, il veicolo riparte automaticamente (non essendovi, quindi, alcuna necessità di ripristino, come accade per contro in caso di contatto).

Nella memoria di costituzione, invece, l'azienda ha assunto una posizione diversa, laddove alla pag. 10, punto n. 10, così si esprime: *“considerato che il carrellino [...] non era in una delle stazioni di fermata, né era stato bloccato dalla società, deve necessariamente inferirsi che lo stesso sia stato bloccato per un contatto nella parte anteriore (Bumpers). A riprova di tanto si evidenzia (questa volta sì, ndr) che per riavviare il carrello è stato necessario premere un pulsante di reset posizionato sullo stesso [...]”*.

Non vi è chi non veda come, mentre nella fase disciplinare l'azienda individua, come causa *prossima* del blocco dei carrelli, la posizione degli scioperanti, nel corso del giudizio, invece, tale causa viene individuata in un contatto del “bumper” con un ostacolo.

E la circostanza non è di poco conto (ai fini che si dirà), laddove si consideri che, come già detto, è emerso pacificamente, dalla sommaria istruttoria svolta, che diversa è la reazione del veicolo a seconda che esso rimanga fermo per l'una o per l'altra delle due anzidette cause.

3.b. Ciò si è ritenuto di dover osservare in quanto (senza voler analizzare l'eventuale violazione, da parte dell'azienda, del principio della specificità e della immutabilità della contestazione) il giudicante ritiene che l'atteggiamento della società resistente nella fase disciplinare e nel suo risvolto processuale non



è altro che il riflesso dell'atteggiamento dei suoi responsabili durante lo svolgersi degli eventi occorsi nella notte del 6/7 luglio c.a.

Ed invero, dall'istruttoria (ivi comprese le deposizioni dei testi addotti da parte resistente, nonché le dichiarazioni a loro firma, depositate sub nn. 3,4, e 5 e confermate in udienza) è emerso che, durante l'accesa discussione tra gli scioperanti e i responsabili aziendali nei pressi del carrello fermo, mai questi ultimi hanno paventato ai lavoratori (perché, come si vedrà, ne erano anch'essi inconsapevoli in quel frangente) la tesi che il carrello potesse essere bloccato a causa di un precedente contatto con un ostacolo, contestando, invece, *direttamente* la posizione dei lavoratori.

Risulta, infatti, che i responsabili abbiano preso chiara consapevolezza in ordine alla causa immediata del blocco soltanto quando gli scioperanti si sono allontanati dalla banda magnetica ove transitano i convogli. In tal senso *cfr.* la dichiarazione di Parisi (secondo il quale, dopo lo spostamento degli scioperanti, il carrello *"non è ripartito e sia il G.O. - Gestore Operativo, ndr - che il REPO - Responsabile del Personale presente sul turno, ndr - se ne chiedevano le ragioni"*) e di Tartaglia - Gestore Operativo (*"non so quale sia stato il motivo per il quale i carrelli siano andati in blocco"*). Del resto, la circostanza è implicitamente ammessa anche nella memoria di costituzione della S.A.T.A., laddove, alla pag. 15, n. 33, si legge: *"alle ore 2:30, i sigg. Lamorte, Barozzino e Pignatelli si spostavano. I responsabili aziendali verificavano che il carrellino AGV non ripartiva"*.



3.c. La premessa fin qui operata potrebbe apparire un vuoto esercizio formalistico. Si potrebbe, infatti, obiettare che, indipendentemente dalla causa immediata del blocco, la posizione dei lavoratori ha comunque rappresentato, *nella sostanza*, un ostacolo al transito degli AGV: qualora gli scioperanti non avessero stazionato in quell'area, sarebbe apparso fin da subito chiaro che il carrello si era bloccato – secondo la tesi S.A.T.A. - in seguito ad un avvenuto contatto, così potendosi procedere al suo subitaneo ripristino.

E tuttavia, a parere del giudicante, le considerazioni *supra* riportate ai parr. 3.a. e 3.b. conducono ad escludere, in capo ai lavoratori licenziati (e per i motivi che appresso si indicheranno), quanto meno l'elemento soggettivo del dolo, che necessariamente deve accompagnarsi alla condotta oggettiva contestata (si ricordi che l'azienda ha contestato che il transito degli AGV fosse stato *deliberatamente* impedito), al fine di condurre ad una dichiarazione di legittimità degli operati recessi.

3.d. La documentazione depositata da ambo le parti e la sommaria istruttoria orale svolta hanno permesso di acclarare, con sufficiente grado di certezza, le seguenti circostanze:

- quando gli scioperanti si sono riuniti in assemblea nei pressi del carrello, quest'ultimo era già fermo;

così hanno unanimemente affermato tutti i lavoratori ascoltati, presenti ai fatti (di cui due di essi non iscritti all'O.S. ricorrente);

- i lavoratori si sono fermati ad una distanza dal mezzo superiore a quella necessaria per l'attivazione del radar, che è risultata pacificamente essere di



circa 10 cm;

gli informatori di parte ricorrente hanno valutato in 2-3 mt la distanza tra i lavoratori in assemblea e gli AGV; in ogni caso, anche i responsabili aziendali (secondo i quali i tre licenziati sarebbero rimasti da soli davanti al carrello dopo il loro invito a liberare l'area) hanno indicato in 80-100 cm la distanza di Lamorte, Barozzino e Pignatelli dal carrello;

-- i responsabili aziendali, al loro arrivo, hanno contestato ai lavoratori che la loro posizione fosse di ostacolo al transito degli AGV, senza paventare in alcun modo un blocco dovuto ad un precedente contatto;

cfr. quanto detto al par. 3.b.; del resto, anche nella lettera di contestazione l'azienda sostiene l'identica posizione, in quel singolare parallelismo di atteggiamenti che si è *supra* indicato;

-- i lavoratori hanno trovato ingiustificata la contestazione sopra indicata;

A parte le considerazioni già svolte sulla inidoneità della distanza tra i lavoratori e l'AGV ad azionare il radar -- circostanza di cui gli informatori addotti da parte ricorrente si sono dimostrati ben consapevoli - *cfr.* le dichiarazioni di Parisi, lavoratore presente, non iscritto ad alcuna sigla sindacale: "[...] ho avvertito che il Gestore stesse contestando una circostanza non vera in quanto non stavamo bloccando i carrelli, poiché i carrelli erano già fermi e le linee erano ferme perché una parte di lavoratori era in sciopero. [...] ero convinto che non stessimo bloccando il carrello (anzi che lo stesso era già fermo e che comunque eravamo ad una distanza di 2-3 m dal carrello) [...]"; nonché quelle di Minutillo, lavoratrice presente, iscritta FILMIC: "[...] abbiamo fatto presente al G.O. che non stavamo bloccando il carrello, poiché lo stesso era già fermo quando noi siamo arrivati".

- quando tutti i lavoratori scioperanti si sono allontanati dall'area riservata al transito dei carrelli AGV, il carrello fermo non ha automaticamente ripreso la sua marcia, essendosi pacificamente reso necessario il ripristino manuale del veicolo; solo in questo momento i responsabili aziendali hanno preso consapevolezza in ordine alla causa immediata del blocco; *cfr.* quanto detto al



par. 3.b.

- l'arresto del carrello può verificarsi per diverse cause, e non solo nelle ipotesi indicate dall'informatore Pisa, responsabile dell'ingegneria di produzione e, quindi, gestore dell'impianto AGV (il quale ha riferito che l'arresto può avvenire - oltre che nell'area picking e nelle postazioni a bordo linea, per il carico e lo scarico - solo in presenza di un ostacolo sulla traiettoria - da escludere nel caso di specie, per i motivi ampiamente detti - o nel caso in cui il "bumper" impatti contro un ostacolo): i lavoratori escussi, infatti, hanno riferito di aver assistito ad ipotesi di arresti, anche al di fuori dei luoghi indicati dal Pisa, causati dalla presenza di viti o "tappini" sul percorso, o dall'intervento dell'uomo, attraverso l'azionamento del tasto di emergenza, al fine di evitare "l'accumulo" dei carrelli medesimi in caso di fermo, per qualsiasi motivo, della linea di produzione. In queste due ultime ipotesi è necessario ripristinare manualmente i carrelli per farli ripartire (cfr. dichiarazioni Santarsiero).

Vero che l'Ing. Pisa ha dichiarato che, quando le linee di produzione sono ferme, il carrello si ferma "in accumulo" (cioè, rimane fermo alla postazione nei pressi della linea, finché non viene scaricato alla ripresa della produzione), e che gli addetti non sono autorizzati ad azionare il tasto di emergenza, necessitando a tal fine di una sua autorizzazione. E, pur tuttavia, si ritiene di attribuire particolare attendibilità alle dichiarazioni del Santarsiero, il quale, nella sua qualità di CPI (Conduttore Processi Integrati), ha così affermato: *"In virtù della mia mansione di CPI, mi è capitato di bloccare i carrelli, azionando il tasto dell'emergenza, nelle ipotesi in cui la linea era ferma (ad esempio di mancanza di scocche o comunque in caso di anomalie sulla linea), onde evitare che gli stessi si accumulassero. Preciso infatti che ciascun convoglio (composto da una motrice e da 5 carrellini, ndr) è abbastanza lungo e l'accumularsi dei convogli potrebbe generare delle disfunzioni, in particolare, vi sono anche degli attraversamenti pedonali, che*



potrebbero rimanere preclusi dall'accumulo dei convogli³⁰. La particolare fiducia che si depone in tali dichiarazioni deriva, oltre che dalla mansione del Santarsiero (che induce a ritenere la sua presenza sulla linea molto più assidua di quella dell'Ing. Pisa) e dalla intrinseca attendibilità del racconto, altresì dalla circostanza che, se tale prassi non fosse conosciuta, ed anzi vietata dall'azienda (come sembra desumersi da quanto detto dal Pisa), il teste si sarebbe esposto, con le sue affermazioni, ad una possibile sanzione disciplinare.

3.e. In virtù di quanto sopra accertato, deve anzitutto concludersi che la condotta dei lavoratori, così come letteralmente contestata dall'azienda (v. par. 3.a.) è, in realtà, insussistente già dal punto di vista oggettivo.

Certo, ripetesi, potrebbe osservarsi che il loro stazionamento nell'area di transito degli AGV, pur non costituendo la causa immediata del blocco dei veicoli, ha determinato in via indiretta tale evento.

E tuttavia, è opinione del giudicante che gli scioperanti stazionanti nell'area detta (non importa, per quanto si va dicendo, se tutta l'assemblea – composta da circa 50 persone – o soltanto i tre licenziati), una volta vistisi addebitare una circostanza che all'evidenza si presentava inveritiera (per tutti i motivi ampiamente detti), abbiano reagito, in maniera anche vivace, con l'intento *primario* di difendersi da contestazioni e preannunci di provvedimenti disciplinari effettuati ad opera dei responsabili aziendali.

La loro condotta non sembra, quindi, assistita dal *deliberato* intento (contestato nel procedimento disciplinare all'esame) di arrestare la produzione aziendale. In particolare, si ritiene che, sentendosi minacciati, attraverso contestazioni all'apparenza incomprensibili, nell'esercizio di un loro diritto costituzionale



(era in atto uno sciopero), e stante la particolare concitazione del momento, i lavoratori abbiano "trascurato" di considerare che la loro condotta potesse oggettivamente essere causativa di un blocco della produzione, pensando prioritariamente a difendersi.

L'"equivoco" creatosi la notte tra il 6 e il 7 luglio c.a. – sottolineato anche dalla difesa FIOM in sede di discussione orale –, e l'assenza di volontà diretta a creare un danno alla società resistente, sono ben evidenziati dalle dichiarazioni dei lavoratori presenti ai fatti (Parisi: *"... ho avvertito che il Gestore stesse contestando una circostanza non vera ... Barazzino gli ha riferito che per il comportamento che il Gestore stava tenendo, egli era intenzionato ad estendere lo sciopero a tutto il settore del montaggio"*. Minutillo: *"... Abbiamo fatto presente al G.O. che non stavamo bloccando il carrello, poiché lo stesso era già fermo quando noi siamo arrivati ... Io ho avvertito l'ingiustizia subito da Lamorte e Pignatelli e ho sollecitato il mio delegato ad intervenire, facendogli notare che al posto dei due avrei potuto anche esserci io ... Nel corso della discussione è intervenuto il REPO, il quale ha cercato di mediare, facendo notare alle due parti che in realtà «stavano dicendo la stessa cosa»"*. Santarsiero: *"... Io personalmente non capivo i motivi della contestazione, soprattutto perché eravamo a 2/3 metri dai carrelli. Infatti quando ci siamo spostati, il carrello non è ripartito e ciò abbiamo fatto notare ai responsabili aziendali ... Di fronte alle contestazioni dei responsabili, il Lamorte ha chiesto il perché stessimo ostacolando la produzione"*).

In definitiva, quindi, anche se il comportamento dei lavoratori licenziati merita



censura (essi avrebbero potuto far comprendere la loro estraneità alla situazione del blocco degli AGV anche spostandosi dalla relativa area di transito), tuttavia, il declassamento dell'elemento soggettivo *supra* operato conduce a ritenere che tale condotta non sia idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e a mettere in dubbio la futura correttezza dell'adempimento al contratto di lavoro. Il licenziamento, pertanto, appare sproporzionato e, pertanto, illegittimo.

4. Ferma l'illegittimità dei licenziamenti qui impugnati, gli stessi devono considerarsi altresì caratterizzati da antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 St. Lav. A tal proposito, va in primo luogo osservato che *"Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e*



del diritto di sciopero" (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5295 del 12/06/1997, cui il giudicante convintamente aderisce).

Inoltre, a parere dello scrivente, il carattere antisindacale di un licenziamento può essere avvalorato, in generale, dalla sproporzione disciplinare di esso rispetto al fatto commesso dal lavoratore.

Nel caso di specie, poi, occorre considerare che i fatti posti a base della sanzione espulsiva sono maturati nel corso di una astensione dal lavoro per ragioni economico-produttive (sciopero la cui legittimità, in sé, non è stata contestata dalla S.A.T.A), e che il licenziamento ha interessato attivisti e militanti della FIOM (in particolare, è emerso dall'istruttoria che il Barozzino – delegato sindacale da circa 9 anni – nelle ultime consultazioni è stato il delegato più votato nello stabilimento di Melfi), organizzazione notoriamente protagonista, a seguito di determinate scelte di politica industriale e di organizzazione del lavoro, operate dal gruppo FIAT (v., in particolare, il cd. "accordo di Pomigliano"), di una serrata critica sindacale nei confronti di tutte le società facenti capo al gruppo medesimo.

In virtù di quanto osservato finora, quindi, deve ritenersi che il licenziamento di Lamorte, Barozzino e Pignatelli sia obiettivamente idoneo (senza necessità di accertare un eventuale intento lesivo da parte della S.A.T.A.) a conculcare il futuro sereno esercizio del diritto – costituzionalmente tutelato – di sciopero e a limitare l'esercizio dell'attività sindacale, attraverso l'illegittimo allontanamento dall'azienda di militanti dell'organizzazione che è, notoriamente, fra le più attive nel particolare momento storico sopra delineato.



Va dunque ordinata a S.A.T.A. s.p.a. la cessazione della condotta antisindacale e, per l'effetto, la immediata reintegra nel proprio posto di lavoro dei sigg. Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco.

In considerazione della vasta eco che la notizia dei licenziamenti qui impugnati ha avuto presso i *media* locali e nazionali, al fine di rimuovere (per quanto possibile) gli effetti della condotta antisindacale, appare altresì opportuno allo scrivente ordinare la pubblicazione del dispositivo del presente decreto, a cura e spese della società resistente, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" (sono state scelte, all'interno delle testate indicate dalla stessa ricorrente, quelle con maggiore tiratura), entro 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento.

5. Il particolare contesto di aspro confronto sindacale in cui sono maturati i fatti posti a base dei licenziamenti impugnati, nonché la ritenuta illegittimità degli stessi per mancanza di proporzionalità (che implica comunque l'accertamento di una condotta censurabile in capo ai lavoratori, sia pur tale da non giustificare la sanzione espulsiva), costituiscono gravi ed eccezionali ragioni (ex art. 92, comma 2, c.p.c.), per compensare per intero le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Melfi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Emilio Minio, pronunciando sul ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 (cd. Statuto dei Lavoratori) proposto da FIOM-CGIL di Potenza nei confronti di S.A.T.A. - Società Automobilistica Tecnologie Avanzate - S.p.a., ogni contraria istanza ed



eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiara l'antisindacalità dei licenziamenti intimati da S.A.T.A. S.p.A., in data 13/14.07.2010, ai lavoratori Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, per l'effetto,
2. Ordina a S.A.T.A. S.p.A. la immediata reintegra dei suddetti lavoratori nel proprio posto di lavoro.
3. Ordina la pubblicazione del presente dispositivo, entro 30 gg. dalla sua comunicazione, a cura e spese della società resistente, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica".
4. Compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Melfi, il 9 agosto 2010

IL CANCELLIERE US
Dr. Giulio Larictonda

Il G.U.
in funzione di Giudice del Lavoro
dott. *Ennio Minio*


TRIBUNALE DI MELFI
Depositato in Cancelleria
Melfi, il 9/8/2010
Il Cancelliere US
Dr. Giulio Larictonda

